COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 160/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 14, paragrafo 7, 28, 92, 93, 94, 111 e seguenti, e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Considerando che le disposizioni adottate nel quadro della politica agraria comune riguardano soltanto i prodotti agricoli di cui all'Allegato II del Trattato e non hanno un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi tra Stati membri di merci risultanti dalla trasformazione di detti prodotti ma che non sono contemplate dalle disposizioni del Trattato in materia agricola ; che quindi i prezzi dei prodotti agricoli in questione rivelano sensibili differenze a seconda che siano oggetto di scambi allo stato naturale o sotto forma di merci risultanti dall'elaborazione di detti prodotti ;

Considerando che esistono differenze, in alcuni casi, considerevoli tra i prezzi praticati dagli Stati membri sul loro mercato interno, per alcuni prodotti agricoli che non formano ancora oggetto di un'organizzazione comune di mercato ; che questi prezzi sono di solito notevolmente superiori a quelli praticati all'esportazione dei suddetti prodotti verso gli altri Stati membri, sotto forma di merci risultanti dall'elaborazione di detti prodotti ;

Considerando che, in conseguenza di questa situazione, i prezzi praticati dagli Stati membri per i prodotti agricoli incorporati nelle merci derivate dalla loro trasformazione, quando queste vengono esportate verso gli altri Stati membri, sono sensibilmente inferiori in moltissimi casi a quelli praticati da questi ultimi sul loro mercato interno ;

Considerando che queste disparità non sono scomparse, fino a tutt'oggi, con lo stesso ritmo degli ostacoli alla libera circolazione delle merci in questione all'interno della Comunità ; che, in conseguenza, le industrie produttrici di queste merci negli Stati membri importatori si trovano, quanto al loro approvvigionamento in materie prime agricole e rispetto alle stesse industrie degli Stati membri esportatori, in condizioni di concorrenza tanto più impari in quanto i costi delle materie prime sono diversi ed hanno, in certi casi, un'incidenza diretta e considerevole sui costi di produzione delle dette merci ; che le difficoltà incontrate rischiano di aggravarsi parallelamente all'instaurazione progressiva della libera circolazione ;

Considerando pertanto che, in questi Stati membri importatori, lo smercio dei prodotti agricoli rischia di diminuire nella misura in cui essi sono destinati alla trasformazione dalle industrie in questione ;

Considerando che l'applicazione della decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, relativa alla riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci risultanti dalle trasformazioni di prodotti agricoli, ha permesso di ovviare in maniera soltanto imperfetta e frammentaria agli effetti di questa situazione, senza eliminarne le cause ;

Considerando che l'instaurazione del regime dei prelievi agricoli per le materie prime che vengono

(1) GU n. 20 del 6. 2. 1965, pag. 336/65.

lavorate, ha modificato i rapporti precedentemente stabiliti tra le protezioni rispettivamente garantite, nei confronti dei paesi terzi, alla produzione dei prodotti agricoli in questione e delle merci risultanti dalla loro trasformazione ; che questa modifica si traduce, in certi casi, in una sensibile diminuzione dei vantaggi di cui fruivano, nella Comunità, le industrie degli Stati membri produttrici delle merci in questione ;

Considerando che si può ovviare alla situazione cosí creatasi ed alle difficoltà summenzionate mediante l'instaurazione di un regime comunitario di scambi tendente a portare i prezzi dei prodotti agricoli importati in ciascuno Stato membro, sotto forma delle merci in questione, al livello di quelli praticati da questo Stato sul mercato interno da una parte, e ad assicurare una protezione alle industrie produttrici di queste merci dall'altra ;

Considerando che la perequazione dei prezzi dei prodotti agricoli incorporati può essere il risultato dell'applicazione di un regime di prelievi e di restituzioni destinati a scomparire tra gli Stati membri e a uniformarsi nei confronti dei paesi terzi ;

Considerando che la protezione delle industrie produttrici delle merci in questione può essere il risultato dell'applicazione di un dazio doganale uniforme per tutti gli Stati membri ;

Considerando che la pratica, applicata dagli Stati membri, di regimi diversi d'aiuti e di restituzioni all'esportazione delle merci in questione verso i paesi terzi, è tale da falsare il gioco della concorrenza tra le industrie interessate degli Stati membri tanto sul mercato dei paesi terzi che sul mercato comune ; che è opportuno perciò porre le suddette industrie in uguali condizioni di concorrenza, all'esportazione verso i paesi terzi ;

Considerando che il suddetto regime di scambi consegue lo scopo di adeguare la protezione assicurata alle merci in questione a quella di cui fruiscono i prodotti agricoli di base ;

Considerando che questo regime esige l'abolizione del traffico di perfezionamento, qualora sia praticato ai fini dell'esportazione verso gli Stati membri di merci lavorate a partire dai prodotti agricoli, nonché l'applicazione di regole comuni, qualora il traffico di perfezionamento sia praticato ai fini dell'esportazione di dette merci verso i paesi terzi ;

Considerando che l'importo totale dell'imposta applicabile nei confronti dei paesi terzi, espresso in percentuale del prezzo all'importazione delle merci in questione, non può superare l'aliquota dei dazi doganali risultanti dagli impegni eventualmente stipulati nei riguardi di questi paesi ; che l'importo totale dell'imposta applicabile in regime intracomunitario, espresso in percentuale del prezzo all'importazione delle stesse merci, deve però rimanere inferiore all'aliquota dei dazi doganali succitati e che, se del caso, l'imposta in questione deve essere ridotta ; che, tenuto conto della necessità di limitare al massimo gli inconvenienti che potrebbero risultare da questa riduzione, è opportuno fissare il limite massimo dell'imposta applicabile in regime intracomunitario a 9/10 dell'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune consolidati nei confronti dei paesi terzi ;

Considerando che non tutti i poteri d'azione richiesti per realizzare una regolamentazione d'insieme uniforme e coerente, applicabile alle merci in questione, sono previsti da disposizioni particolari del Trattato ; che è pertanto opportuno ricorrere alle disposizioni dell'articolo 235 del Trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Tra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi è istituito, per alcune merci non contemplate dalle disposizioni del Trattato in materia agricola ma risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, un regime d'importazione e d'esportazione inteso, secondo le modalità qui di seguito precisate, a una perequazione dei costi d'approvvigionamento delle materie prime incorporate nelle dette merci e a un riordinamento delle protezioni da assicurare a queste merci.

Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica alle merci di cui all'elenco figurante in allegato.

Detto elenco può essere modificato dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

2. Sono considerati « prodotti di base » ai sensi del presente regolamento i seguenti prodotti :

Categoria	N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
A	Capitolo 10	Cereali
B	04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
	04.03	Burro
C	17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
	17.03	Melassi, anche decolorati

3. Quanto alle merci di cui al paragrafo 1 che sono fabbricate a partire da prodotti agricoli succedanei dei prodotti di base o dei prodotti derivati dalla loro trasformazione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, procede secondo le esigenze, alla parificazione di tali prodotti agricoli ai prodotti di base o ai prodotti derivati dalla loro trasformazione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa per ogni merce cui si applica il presente regolamento, i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella loro fabbricazione e in particolare quelli che non sono presi in considerazione per la loro scarsa importanza. Il Consiglio fissa questi quantitativi tenendo conto delle specificazioni tariffarie che esso determina, nonché dei rapporti di equivalenza fissati in applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti in questione.

5. Gli Stati membri modificano la loro nomenclatura doganale conformemente alle disposizioni prese dal Consiglio, ai sensi del paragrafo 4.

TITOLO II

Scambi tra Stati membri

Articolo 3

1. È riscossa, all'importazione in uno Stato membro delle merci in provenienza da un altro Stato membro alle quali si applica il presente regolamento, un'imposta che sostituisce i dazi doganali applicati da questo Stato membro, composta :

a) di un elemento fisso costituito da un dazio doganale « ad valorem » determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 4, destinato a proteggere l'industria produttrice delle merci in questione ;

b) di un elemento mobile stabilito per ogni Stato membro, secondo le modalità indicate nell'articolo 5, destinato a coprire, per i quantitativi di prodotti di base determinati secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 4, l'incidenza della differenza fra i prezzi di detti prodotti nello Stato membro importatore, da un lato, e nello Stato membro esportatore, dall'altro, quando il costo totale di detti quantitativi di prodotti di base è maggiore nello Stato membro importatore.

2. Lo Stato membro importatore può sospendere totalmente od in parte la riscossione dell'elemento fisso e dell'elemento mobile di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

La sospensione della riscossione dell'elemento mobile è subordinata ad una sospensione totale, preliminare o concomitante, di quella dell'elemento fisso.

L'importo di cui è diminuito l'elemento mobile è uguale nei confronti di tutti gli Stati membri.

Articolo 4

L'elemento fisso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) è uguale per tutti gli Stati membri e la sua aliquota è fissata nell'1 %.

Esso è soppresso a decorrere dal 1° luglio 1967.

Articolo 5

1. La Commissione determina l'importo dell'elemento mobile di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Detto elemento viene fissato trimestralmente per ogni Stato membro nei confronti di ciascuno degli altri Stati membri ed entra in applicazione il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre di ogni anno.

2. L'elemento mobile viene calcolato sulla base :

— della differenza tra il prezzo d'entrata previsto nello Stato membro importatore da un lato, e nello Stato membro esportatore dall'altro, per quanto riguarda i prodotti di base delle categorie A e B di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine è presa in considerazione la media dei prezzi d'entrata previsti per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è determinato l'elemento mobile,

— della differenza tra il prezzo al netto delle tasse franco partenza fabbrica, praticato per il consumo sul mercato interno nello Stato membro importatore da un lato, e nello Stato membro esportatore dall'altro, per quanto riguarda i prodotti di base della categoria C di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3. L'importo dell'elemento mobile è determinato tenendo conto delle restituzioni alla produzione o delle riduzioni di prelievi, concesse dagli Stati membri in conformità delle disposizioni del Trattato, nella misura in cui tali restituzioni o riduzioni non siano state prese in considerazione per la determinazione dei prezzi di cui al paragrafo 2.

4. L'importo dell'elemento mobile applicabile alle merci risultanti dalla trasformazione di più prodotti di base o prodotti assimilati è pari alla somma algebrica delle incidenze delle differenze tra i prez-

zi, costatate per ciascuno dei prodotti di base, secondo le regole stabilite nei paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

All'atto dell'esportazione, da uno Stato membro verso un altro Stato membro, delle merci cui si applica il presente regolamento, lo Stato membro esportatore può, per quanto riguarda i prodotti di base o i prodotti assimilati o i prodotti derivati dalla loro trasformazione, accordare una restituzione il cui importo non può superare quello dell'elemento mobile determinato, per le stesse merci, secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, quando gli scambi si effettuino in senso inverso.

Articolo 7

1. All'importazione in uno Stato membro da un altro Stato membro delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono incompatibili con l'applicazione del regime dell'imposta prevista dal presente regolamento :

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente ;

— l'applicazione di qualsiasi misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative.

2. È incompatibile con le disposizioni del presente regolamento l'esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1 :

a) che non siano state assoggettate all'imposta loro applicabile nello Stato membro esportatore in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell'articolo 10, o che abbiano fruito di una restituzione totale o parziale di detta imposta,

b) nella fabbricazione delle quali siano stati utilizzati prodotti di base o prodotti assimilati, ovvero prodotti derivati dalla loro trasformazione, importati dai paesi terzi o dagli altri Stati membri, che non siano stati sottoposti ai dazi doganali, ai prelievi o alle altre tasse di effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro esportatore, od abbiano fruito di un rimborso totale o parziale dei suddetti dazi, prelievi o altre tasse.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non ostano al mantenimento delle regolamentazioni applicate dagli Stati membri per quanto riguarda la lavorazione commissionata a terzi in quanto siano compatibili con le disposizioni del Trattato.

Articolo 8

Fino alla data dell'entrata in vigore del prezzo comune per ciascun prodotto di base, le disposizioni del presente regolamento non ostano a una compensazione contabile fra i dazi doganali, prelievi o altre tasse di effetto equivalente, esigibili all'importazione dei prodotti di base, dei prodotti parificati o dei prodotti derivati dalla loro trasformazione, entrati nella fabbricazione delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui riscossione è stata differita, da un lato, e la restituzione che può essere accordata in virtù dell'articolo 6 al momento dell'esportazione delle merci in questione, dall'altro.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi che incombono agli Stati membri in materia di contribuzione al finanziamento della politica agricola comune.

Articolo 9

Salve restando le disposizioni dell'articolo 6, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché il prezzo dei prodotti di base della categoria C contemplata all'articolo 2, paragrafo 2, corrisponda effettivamente, quando detti prodotti siano incorporati nelle merci cui si applica il presente regolamento, al prezzo al netto delle tasse franco partenza fabbrica praticato per il consumo degli stessi prodotti di base sul mercato interno.

TITOLO III

Scambi con i paesi terzi

Articolo 10

All'atto dell'importazione in uno Stato membro, in provenienza dai paesi terzi, delle merci alle quali si applica il presente regolamento è riscossa un'imposta che sostituisce i dazi doganali applicati dallo Stato membro e che si compone :

a) di un elemento fisso, costituito da un dazio doganale « ad valorem », determinato secondo le modalità indicate all'articolo 11, destinato a garantire una protezione dell'industria produttrice delle merci in questione ;

b) di un elemento mobile stabilito secondo le modalità indicate all'articolo 12 e destinato a coprire, per i quantitativi di prodotti di base determinati secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 4, l'incidenza della differenza tra i prezzi di tali prodotti nello Stato membro importatore e i prezzi

all'importazione dai paesi terzi, quando il costo totale di detti quantitativi di prodotti di base è più elevato nello Stato membro importatore.

Articolo 11

1. L'aliquota del dazio doganale di cui all'articolo 10, lettera a), è fissata e, se del caso, modificata o sospesa dal Consiglio, secondo le regole che il Trattato prevede a tale scopo.

2. L'aliquota del dazio doganale di cui al paragrafo 1 è uguale in tutti gli Stati membri.

Articolo 12

1. La Commissione determina l'importo dell'elemento mobile di cui all'articolo 10, lettera b). Tale elemento è fissato trimestralmente per ogni Stato membro ed entra in applicazione il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre di ogni anno.

2. L'elemento mobile viene calcolato :

a) per quanto riguarda i prodotti di base delle categorie A e B di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sulla base della differenza tra la media dei prezzi d'entrata dello Stato membro importatore e la media dei prezzi cif costatati all'importazione in questo Stato membro in provenienza dai paesi terzi.

A tale scopo sono prescelte :

— la media dei prezzi d'entrata previsti per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è determinato l'elemento mobile ;

— la media dei prezzi cif costatati dalla Commissione in esecuzione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti in questione, per un periodo che corrisponde ai primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è fissato l'elemento mobile e ai due mesi immediatamente precedenti ;

b) per quanto riguarda i prodotti di base della categoria C di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sulla base della differenza tra il prezzo al netto delle tasse franco partenza fabbrica praticato per il consumo sul mercato interno dello Stato membro importatore, e la media dei prezzi cif determinata nelle seguenti condizioni :

— per lo zucchero, in base alle quotazioni della borsa di Parigi costatate per lo zucchero bianco nel corso dei primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è fissato l'elemento mobile e dei due mesi immediatamente precedenti,

— per il melasso, in base alla media dei prezzi all'importazione nella Comunità, in provenienza dai paesi terzi, nel corso degli ultimi sei mesi per i quali sono disponibili dati statistici, modificata, se necessario, in funzione delle quotazioni disponibili sul mercato mondiale.

3. L'importo dell'elemento mobile è determinato tenendo conto delle restituzioni alla produzione, o delle riduzioni di prelievi, concesse dagli Stati membri in conformità delle disposizioni del Trattato, in quanto tali restituzioni, o riduzioni non siano state prese in considerazione per la fissazione dei prezzi di cui al paragrafo 2.

4. L'importo dell'elemento mobile applicabile alle merci risultanti dalla trasformazione di più prodotti di base o prodotti assimilati è pari alla somma algebrica delle incidenze delle differenze tra i prezzi costatate, per ciascuno dei prodotti di base, secondo le norme stabilite ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 13

All'importazione in uno Stato membro in provenienza dai paesi terzi delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è incompatibile con l'applicazione del regime dell'imposta prevista dal presente regolamento la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente.

Articolo 14

1. L'importo della restituzione per i prodotti di base o i prodotti assimilati che uno Stato membro accorda all'esportazione verso i paesi terzi delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non può superare quello dell'elemento mobile determinato dalla Commissione secondo le modalità previste dall'articolo 12, applicabile all'importazione in detto Stato membro delle stesse merci in provenienza dai paesi terzi.

2. Il quantitativo di prodotti di base, di prodotti assimilati o di prodotti risultanti dalla loro trasformazione che uno Stato membro non assoggetta ai dazi doganali, prelievi od altre tasse di effetto equivalente, ai fini o come conseguenza dell'esportazione verso i paesi terzi, di merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non può superare quello fissato dal Consiglio in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, tenendo conto, per quanto riguarda i prodotti assimilati e quelli risultanti dalla trasformazione di prodotti di base o di prodotti assimilati, dei rapporti

d'equivalenza fissati in applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti in questione.

Nessuna restituzione può essere concessa, in applicazione del paragrafo 1, per i prodotti di base, i prodotti assimilati o i prodotti risultanti dalla loro trasformazione importati alle condizioni di cui al comma precedente.

3. Quando uno o più fra i prodotti di base, i prodotti assimilati od i prodotti risultanti dalla loro trasformazione, utilizzati per la fabbricazione di una merce di cui all'articolo 2, paragrafo 1, esportata verso i paesi terzi, sono stati importati alle condizioni previste al paragrafo 2, l'importo della restituzione concessa per gli altri prodotti di base od assimilati non può essere superiore al quantitativo fissato per tali prodotti dal Consiglio in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, moltiplicato per la differenza tra i prezzi costatata dalla Commissione, per questi stessi prodotti, quando essa ha determinato l'elemento mobile. A tal fine, la Commissione fissa detta differenza di prezzi per ogni prodotto di base.

Quando il quantitativo di uno stesso prodotto di base, di un prodotto assimilato o di un prodotto risultante dalla loro trasformazione, utilizzato per la fabbricazione di una stessa merce di cui all'articolo 2, paragrafo 1, esportata verso i paesi terzi, è stato in parte importato secondo le modalità di cui al paragrafo 2, la somma dei quantitativi da prendere in considerazione per l'applicazione, per quanto concerne tali prodotti, delle disposizioni del paragrafo 2 e del comma precedente, non può superare il quantitativo fissato per questi stessi prodotti dal Consiglio in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 15

L'elemento mobile è fissato in valore nullo quando il suo ammontare risulta a un livello inferiore a 0,25 unità di conto per 100 chilogrammi di merci cui si applica il presente regolamento.

Articolo 16

Se all'entrata in vigore del presente regolamento il dazio doganale applicabile a una merce prevista dallo stesso è consolidato nell'ambito del G.A.T.T. e sino a quando sussiste tale consolidamento, l'importo totale dell'imposta di cui all'articolo 10, espresso in percentuale del prezzo all'importazione della merce in questione, non può superare il tasso del dazio della tariffa doganale comune consolidato nei confronti dei paesi terzi.

In tal caso, l'importo totale dell'imposta di cui all'articolo 3, espresso in percentuale del prezzo all'importazione delle stessa merce, non deve superare i 9/10 dell'aliquota di detto dazio.

Articolo 17

Per ciascuna delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio, su proposta della Commissione, può :

— deliberando a maggioranza qualificata, adottare misure tendenti ad adeguare le disposizioni del presente regolamento alle modifiche di carattere tecnico che possono essere apportate al regime applicabile ai prodotti di base, ai prodotti assimilati o ai prodotti risultanti dalla loro trasformazione,

— deliberando all'unanimità, adottare misure in deroga a queste disposizioni per tener conto delle situazioni particolari in cui queste merci potrebbero trovarsi.

Articolo 18

Gli Stati membri prendono tutte le misure per adattare le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo che le disposizioni del presente regolamento possano essere applicate a decorrere dal 1° aprile 1967.

Articolo 19

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1966.

Tuttavia, la data di applicazione del regime di scambi istituito dal presente regolamento è fissata al 1° aprile 1967.

2. La decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, che prevede la riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli (1), modificata l'ultima volta dalla decisione del 26 ottobre 1965 (2) e prorogata l'ultima volta dalla decisione del 28 giugno 1966 (3), è prorogata sino all'applicazione del regime di scambi istituito dal presente regolamento.

Tuttavia, in deroga alle disposizioni dei titoli II e III del presente regolamento, la decisione di cui al

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
(2) GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
(3) GU n. 117 del 29. 6. 1966, pag. 2166/66.

primo comma continua ad essere applicabile sino alla data di applicazione del regolamento relativo al regime delle restituzioni alla produzione degli amidi e della fecola nonché del Quellmehl per quanto riguarda le merci di cui alle voci in appresso :

35.05 A : destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti

38.12 A I : bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : B. Gomme da masticare del genere « chewing gum » C. altri
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.01	Estratti di malto
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed rice », « corn flakes » e simili
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 21.01 A	Succedanei torrefatti del caffè a base di cereali
ex 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti A. Lieviti naturali vivi : altri B. Lieviti naturali morti
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali
ex 22.02	Bevande a base di latte
ex 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine ; colle di caseina : A. Caseine C. altri
35.05	Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d'amido o di fecola
38.12 A I	Bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee